

Associazione A.N.G.L.A.D. Cesena
Via San Mauro 2957 Comune Cesena
Codice Fiscale/Partita IVA 90013350401

Verbale di Assemblea del 03 giugno 2019

In data 03 giugno 2019 alle ore 21:00, si è riunita presso la sede sociale in Via San Mauro 2956 Cesena, l'Assemblea dell'Associazione A.N.G.L.A.D., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Gilberto Muccioli* che, constatato che sono presenti n. 54 soci aventi diritto al voto su n. 89 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Attilio Conficoni

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

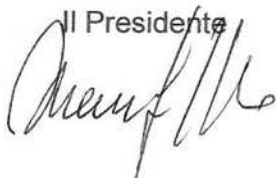
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

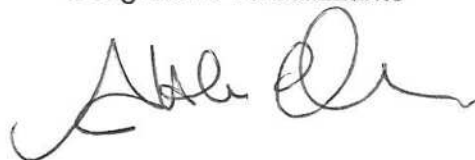
L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30 .

Il Presidente


Il segretario verbalizzante





STATUTO

ASSOCIAZIONE A.N.G.L.A.D ODV CESENA

Art.1. (Denominazione e sede)

- E' costituita ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (ion seguito denominato codice del terzo settore) l'organizzazione di volontariato denominata: "A.N.G.L.A.D. ODV (d'ora in avanti Associazione) – CESENA – Associazione Nazionale dei Genitori per la lotta alla Droga – Sezione di Cesena". Cod. Fisc. 90013350401

ART. 2 . (Sede e durata)

L'associazione ha sede in Cesena, in Via San Mauro 2957 Cap. 47522.

- L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il Comune di Cesena.

- la durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3. (Statuto)

- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità al D.LGS N° 117/2017, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

- Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.

- Lo statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea degli aderenti con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 4. (Finalità dell'Associazione)

- L'Associazione è un'organizzazione di volontariato che persegue il fine di rappresentare e sostenere nei confronti dell'opinione pubblica e delle istituzioni, le esigenze della fascia di società che soffre direttamente le conseguenze della diffusione di tossicodipendenza, alcolismo, dipendenze da psicofarmaci. L'Associazione, senza interferire con le convinzioni etiche, politiche o religiose dei singoli, ma libera da ogni condizionamento della medesima natura, attua le proprie iniziative per sensibilizzare alla responsabilità sociale nella prevenzione delle tossicodipendenze, nel recupero e reinserimento di coloro che vi sono coinvolti, nell'assoluta contrarietà a qualunque tipo di liceità, anche temporanea, dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e non ha scopo di lucro.

In particolare, si propone di:

- Assicurare cure adeguate ai tossicodipendenti ed alloggio anche mediante la creazione e sviluppo di centri e strutture di accoglienza;

- Attuare il reinserimento dei tossicodipendenti nella società;

- Promuovere la realizzazione di seminari, convegni di studio, corsi didattici ed informativi, manifestazioni, programmi di prevenzione, avvalendosi di collaboratori esperti, organi di stampa,

materiali e sussidi audiovisivi o editoriali, per stimolare la riflessione in ambiti sempre più vasti sul problema della droga;

- Cooperare con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che perseguono i medesimi scopi, al fine di migliorare la legislazione in materia di tossicodipendenze, favorire il miglior utilizzo dei fondi pubblici destinati alla soluzione del problema della droga, raggiungere l'obiettivo comune di stroncare il traffico di stupefacenti, le sue ramificazioni e le sue connivenze.

- L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato, ed anche attraverso accordi o convenzioni con enti pubblici o privati. Per la compiuta realizzazione dei fini statuari l'Associazione può altresì aderire ad organismi di rappresentanza e di coordinamento con giurisdizione anche internazionale, ovvero costituire e/o aderire a cooperative sociali costituite ai sensi del D.lgs N° 117/2017.

- Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e i soci.

- L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5. (Patrimonio e risorse economiche)

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive della gestione.

- L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

Quote associative annuali;

Contributi degli aderenti e/o di privati;

Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

Contributi di organismi internazionali;

Entrate derivanti da opere promozionali di sensibilizzazione o attività commerciali marginali. Tali entrate saranno destinate interamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Donazioni e lasciti testamentari.

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

- L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il comitato direttivo predispone il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e l'apposita relazione illustrativa dell'attività svolta, che sottopone all'approvazione dell'assemblea degli aderenti.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.



117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 6. (Ammissione ed esclusione degli aderenti)

- Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che sono interessate all'attività della stessa, che condividono le finalità dell'organizzazione e che sono animate da spirito di solidarietà.
- L'ammissione degli aderenti all'Associazione è deliberata dal comitato direttivo a domanda dell'interessato, che deve contenere le generalità del richiedente, l'incondizionata accettazione delle norme regolatrici dell'Associazione, e la sottoscrizione.
- L'iscrizione ha valore sino al 31 dicembre dell'anno di ammissione e si intende rinnovata di anno in anno se non ne sia data disdetta almeno tre mesi prima della scadenza;
- La qualità di aderente si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile di ciascun anno, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o per causa di morte;
- L'esclusione degli aderenti è deliberata dall'Assemblea su proposta del comitato direttivo;
- L'aderente receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7. (Doveri e diritti degli aderenti)

- Gli aderenti sono obbligati:
- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A versare la quota di iscrizione e la quota associativa annua, i cui importi sono fissati annualmente dall'assemblea.
- Gli aderenti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Agli aderenti spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsto dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Art. 8. (Organi dell'Associazione)

- Sono Organi dell'Associazione
- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;



Art. 9. (L'assemblea dei soci)

– L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno precedente.

- L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- Approva il bilancio e la relazione sull'attività svolta relativamente ad ogni esercizio;

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

- Elegge i membri del comitato direttivo;

- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- Delibera la quota associativa.

- L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente di concerto con il comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e della relazione che lo accompagna.

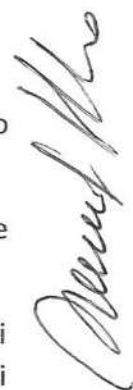
- E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci.

– L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per la ordinaria, ovvero ogni qualvolta lo stesso presidente di concerto con il comitato direttivo o almeno un quinto degli associati lo richiedano, delibera, fra l'altro, sulle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, eventuali contributi straordinari da parte degli aderenti.

- L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente, o, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o telematico, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti dell'ordine del giorno, da portarsi a conoscenza agli associati almeno 8 gg. Prima della data della riunione.

- L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.

- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti degli aderenti presenti o rappresentati, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dallo statuto. Il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea che può rimetterne la scelta al presidente. Dell'adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, da trascriversi su apposito registro.



– Ogni aderente può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni aderente non può ricevere più di una delega. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

- Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 12 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 10. (Il comitato direttivo)

– Il comitato direttivo è formato da un numero di componenti variabili da un minimo di tre ad un massimo di sette eletti dall'assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed il loro mandato è gratuito. Il comitato direttivo elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere.

– In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del comitato direttivo in base alla graduatoria dei non eletti e rimane in carica fino allo scadere del comitato direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del comitato intero.

– Al comitato direttivo spetta:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Predisporre lo schema di rendiconto e la relazione sull'attività svolta;
- Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- Amministrare il fondo comune;
- Deliberare le assunzioni, i licenziamenti e il trattamento economico dell'eventuale personale dipendente;
- Accettare le donazioni e i lasciti testamentari con beneficio di inventario, deliberare le convenzioni e accettare i rimborsi da esse derivanti.

- Al segretario spetta:

- Collaborare attivamente con il presidente in tutti i problemi esecutivi dell'attività dell'Associazione;
- Provvedere alla corrispondenza dell'Associazione, tenere l'archivio e redigere i verbali delle adunanze dell'assemblea e del comitato direttivo;
- Svolgere ogni altro compito di carattere amministrativo ed esecutivo che l'attività associativa richieda;
- Sostituire il tesoriere in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

- Al Tesoriere spetta:

- Curare la riscossione delle quote associative annuali e straordinarie e la conservazione dei beni dell'Associazione;



- D'intesa con il segretario occuparsi dell'approvvigionamento del materiale e della raccolta dei fondi necessari per l'attività dell'Associazione;
- Tenere la contabilità dell'Associazione;
- Sostituire il segretario in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
- Il comitato direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente o in assenza di entrambi dal consigliere anziano.
- Il comitato direttivo è convocato almeno una volta all'anno ed ogniquale volta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, da portarsi a conoscenza dei consiglieri almeno 8 gg. Prima della data della riunione. Il comitato direttivo delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 11. (Il Presidente)

- Il presidente è nominato in seno al comitato direttivo: ha il compito di presiedere il comitato stesso, nonché l'assemblea, coordinandone i lavori. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del comitato; coordina le attività dell'Associazione e controlla la funzionalità della segreteria e della tesoreria, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione e firma ogni atto autorizzato dal comitato; in caso di urgenza può esercitare i poteri del comitato direttivo, salvo ratifica nella riunione del comitato immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 12. (Dipendenti)

- L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, anche a tempo parziale nei limiti previsti dal art.33 del D.lgs N°117/2017 , in misura non prevalente all'opera dei volontari
- I rapporti fra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
- Dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art.18 del D.lgs N° 117/2017, sono assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13. (Gratuità delle cariche)

- Tutte le cariche elettive sono gratuite

Art.14. (Clausola compromissoria)

- Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad

arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 14. (Scioglimento dell'associazione)

– L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto. A tal fine l'assemblea nomina un collegio di tre liquidatori che predisporranno la devoluzione del patrimonio residuo. I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea, ovvero secondo le disposizioni di legge. E' in ogni caso vietato il riparto di attività frai soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente

